

## Codice della pubblicità

64. PRETURA DI MILANO - decreto 18 novembre 1989 - *Est.* GROSSI Publitalia Edizioni Periodici s.p.a., Diletto & Co. s.p.a. (avv.ti prof. Ruffolo, Sandrini) c. Arnoldo Mondadori Editore.

*Sussiste il fumus boni iuris necessario per l'adozione ex art. 700, c.p.c., di un'inibitoria di una campagna pubblicitaria, quando questa sia già stata censurata dal Giurì di autodisciplina pubblicitaria (1).*

(Omissis) Il pretore, letto il ricorso che precede ed esaminata la documentazione allo stesso allegata;

considerata la sussistenza del fumus boni iuris, avendo la ricorrente richiesto, a mezzo della propria agenzia di pubblicità Optimedia, la cessazione della campagna pubblicitaria censurata dal Giurì, ed in particolare la sospensione della sua diffusione a mezzo della testata Fortune edita dalla convenuta (doc. 1);

ritenuto altresì sussistente il periculum in mora, poiché il perdurare della pubblicazione del comunicato per cui è causa costituirà fonte di gravi responsabilità per la ricorrente (la convenuta ha dichiarato col doc. 2 che, per un disguido interno tra Ufficio Commerciale ed Impaginazione, la pubblicità de qua comparirà anche sul numero di dicembre);

per tali motivi

visto l'art. 700, Codice di procedura civile, ordina alla Arnoldo Mondadori s.p.a. di sospendere ogni ulteriore pubblicazione dei messaggi pubblicitari relativi a Bargiornale sulla rivista Fortune ed in particolare inibisce la pubblicazione di tali messaggi nel numero di dicembre della rivista. Fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 9 gennaio 1989, ore 11, mandando la ricorrente a notificare copia del presente provvedimento e del ricorso su esteso a tutte le parti interessate entro il 15 dicembre 1989. (omissis).